



Roma, 20 dicembre 2011
Protocollo n. 02488/2011

A tutti gli iscritti dell'Albo

Cari colleghi e colleghe,

spero che almeno questa comunicazione arrivi a tutti. Sono, infatti, consapevole del fatto che il nostro sito e la nostra newsletter, costantemente aggiornati con notizie ed attività, vengono letti solo da poco più di un quarto degli iscritti.

Mi sembra importante comunicarvi che in questo periodo particolare di grandi cambiamenti del welfare, l'Ordine è stato impegnato a vari livelli.

A livello **nazionale**:

■ l'**approvazione della L. 148/11** (D.L. 138/2011, Titolo II, art. 3, comma 5), ha accelerato il processo di riordino delle professioni. Il C.U.P. (Comitato Unitario delle Professioni) ha, pertanto, promosso, insieme agli ordini delle altre professioni intellettuali, un tavolo di concertazione con la partecipazione del Ministero di Giustizia per l'elaborazione di una proposta di legge unitaria dando dieci giorni di tempo. La parte riguardante gli assistenti sociali è stata elaborata in brevissimo tempo dal CNOAS che attualmente sta raccogliendo i contributi della comunità professionale per eventuali emendamenti che è possibile ancora proporre. Il nostro apporto, come consiglio regionale, è stato di confrontarci con gli iscritti, il sindacato, le associazioni professionali ed i presidenti dei corsi di laurea triennali e magistrali, in quanto la proposta prevede anche un percorso quinquennale di formazione di base.

A livello **regionale** il consiglio:

- si è opposto alla **proposta di modifica della legge sui consultori** (proposta Tarzia), andando anche all'audizione della commissione regionale;
- ha organizzato iniziative di contrasto nei confronti del **Decreto 40/2011** del Commissario ad Acta, per rivendicare la giusta collocazione del servizio sociale negli atti aziendali delle aziende sanitarie, compiendo iniziative specifiche in varie sedi e partecipando all'audizione della commissione consiliare regionale;
- è stato presente nei vari incontri istituzionali in merito alla **proposta di legge regionale** dell'assessorato alle politiche sociali e famiglia concernente "Sistema integrato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali per la persona e la famiglia nella regione Lazio" (Legge Forte), elaborando osservazioni e presentando emendamenti direttamente in audizione.

A livello dell'**Amministrazione capitolina**:

- sono state avanzate osservazioni e contributi, anche con relativa documentazione, al nuovo **piano regolatore sociale** ed alla nuova proposta di accreditamento;
- sono stati attuati vari interventi per sollecitare l'Amministrazione ad **assumere a tempo indeterminato** gli assistenti sociali risultati idonei all'ultimo concorso;
- è stato espresso, con varie modalità, il dissenso per le forme di lavoro precario degli assistenti sociali ed è stata **contestata l'esternalizzazione** di funzioni istituzionali, quali i rapporti con le autorità giudiziarie.

A livello **provinciale**:

- ci siamo recati nei servizi sociali dove è stato richiesto un nostro intervento, per **affrontare problematiche organizzative** legate prevalentemente a forme contrattuali, per lo più precarie, che limitano l'attività professionale;
- si sono svolti incontri con gruppi di varie provincie per individuare il **fabbisogno formativo** per affrontarlo, con tutti i mezzi possibili, nel 2012;
- dai numerosi contatti avuti con i colleghi, specie delle provincie, si è potuto constatare la difficoltà di lavorare in integrazione con le varie realtà del territorio e di rapporto con i diversi livelli di responsabilità; la situazione organizzativa appare sempre molto complessa e a volte non consona alle esigenze della professione, mortificandone le potenzialità. Invito i colleghi a far presente condizioni lavorative che non favoriscono l'esercizio della professione, nei limiti del possibile, siamo disponibili ad essere un punto di riferimento e di sostegno.

Tribunale civile di Roma:

- si è stipulato un **protocollo d'intesa** con i Giudici Tutelari del Tribunale di Roma per stilare un elenco di assistenti sociali disponibili ad essere nominati amministratori di sostegno, come avviene per gli avvocati, con la possibilità di avere l'equo indennizzo secondo quanto previsto dalla legge (chi fosse interessato deve inviare l'adesione all'ordine utilizzando un format che si può trovare sul sito); questo progetto parte a livello sperimentale a Roma, ma potrà essere riprodotto anche nelle altre provincie, qualora se ne ravvisi la necessità.



Formazione continua:

■ dall'inizio dell'anno sono stati accreditati numerosi eventi formativi (n. 111); naturalmente la professione per poter crescere, deve aumentare le sue competenze: la formazione continua obbligatoria dovrebbe servire proprio a darci maggiori strumenti e ad attrezzarci per affrontare in modo adeguato la complessità del nostro lavoro. Lamentarsi non serve, indebolisce solo l'immagine che mandiamo all'esterno. Occorre, invece, affrontare la sfida che ci impone la professione: quella di razionalizzare ed ottimizzare le ridotte risorse e sollecitare beni relazionali e comunitari con l'obiettivo di tutelare i diritti umani e sociali dei cittadini utenti, rispondendo ai nostri tre mandati: istituzionale, professionale e sociale. Certamente non possiamo scordare che al centro della nostra azione c'è la **Persona** con i suoi diritti di cittadinanza. La consapevolezza dell'importanza del nostro apporto professionale in questo momento storico, da una parte potrebbe rinforzare la nostra identità e dall'altra dovrebbe produrre chiarezza nei confronti della comunità professionale, delle organizzazioni e delle varie realtà sociali dove operiamo.

Quota iscrizione anno 2012:

■ anche per quest'anno, il Consiglio ha ritenuto di non modificare gli importi delle quote di iscrizione che, pertanto, rimangono invariati: € **120,00** per gli iscritti alla **sezione B** ed € **150,00** per gli iscritti alla **sezione A**, mentre la **data di scadenza** è stata anticipata al **28 febbraio 2012**.

Per il pagamento si può utilizzare l'allegato c/c postale (già precompilato), mentre si ricorda che per ogni altra forma di pagamento, dovrà essere inviata copia della "**ricevuta**" tramite fax (e non la "**disposizione**" di bonifico).

Si ricorda, infine, che le procedure relative alle morosità, sono dettate dal Codice deontologico e che, pertanto, si invia a leggere con attenzione, in particolare nella parte relativa alle sanzioni disciplinari (artt. 8 e 9)ⁱ che prevedono anche la **radiazione** dall'Albo (copia del Codice è disponibile sul nostro sito).

Auguri per un anno fruttuoso e ricco di soddisfazioni.

f.to LA PRESIDENTE
Giovanna Sammarco

ⁱ Stralcio **REGOLAMENTO SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO**

Art. 8 - Contributo annuo

1. E' considerato comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione il mancato versamento dei contributi all'Ordine regionale o interregionale di appartenenza (morosità).
2. Il contributo annuo dovuto dagli iscritti all'albo e' determinato dal Consiglio regionale o interregionale territoriale che ne stabilisce modalità e tempi di versamento con deliberazione approvata dal Ministero vigilante ed e' comunicato dal Presidente e/o dal Tesoriere del Consiglio regionale o interregionale a mezzo lettera circolare agli iscritti.
3. La Circolare deve indicare:
 - a. l'entità del contributo annuo dovuto dagli iscritti all'albo, così come determinato dal Consiglio regionale o interregionale;
 - b. le modalità e i tempi di versamento del contributo annuo;
 - c. le maggiorazioni cui l'iscritto va incontro in caso di mancato versamento nei tempi indicati al punto b);
 - d. le sanzioni disciplinari che verranno irrogate decorso il tempo utile al versamento del contributo annuo;
 - e. i modi di irrogazione delle sanzioni disciplinari per morosità;
 - f. le modalità di cessazione della morosità e i relativi effetti e che, nel caso di radiazione dall'albo, ove l'interessato richieda nuova iscrizione, oltre ad avere sanato la morosità per il periodo che ha dato luogo alla radiazione, deve anche dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta e che la domanda di nuova iscrizione e' regolata dall'art. 9 del DMGG 615/1994.
4. I contributi non versati, le relative penalità e gli eventuali costi aggiuntivi costituiscono crediti dell'Ordine regionale o interregionale a favore del quale sono maturati, esigibili nelle forme di legge anche in caso di trasferimento dell'interessato ad altro Ordine regionale o interregionale, di sospensione, di radiazione.
5. L'iscritto che non provvede al pagamento del contributo e delle relative previste maggiorazioni nel termine indicato al comma 2 si considera moroso ed incorre nella sanzione della censura se la morosità va oltre i 60 giorni e della sospensione dall'esercizio della professione prevista dal comma 2 lett. b) dell'art. 4 se la morosità e' superiore ad un anno.
6. Decorso il secondo anno dalla data della sospensione, perdurando la morosità, l'iscritto viene radiato dall'albo.

Art. 9 - Morosità

1. Scaduto il termine di cui all'art. 8 comma 3 lett. b), il Presidente del Consiglio regionale o interregionale, rilevata la morosità, provvede, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a diffidare l'iscritto ad effettuare il versamento del contributo entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento della diffida, con le maggiorazioni di cui al successivo comma 3 e con l'espressa indicazione che si procederà all'apertura nei suoi confronti del procedimento disciplinare.
2. Scaduto senza esito il termine di 60 gg. il presidente del Consiglio regionale e interregionale attiva d'ufficio l'apertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 12 comma 4, inviandone comunicazione all'iscritto.
3. I versamenti effettuati dopo la scadenza del termine di cui all'art. 8 comma 3 lett. b) e art. 9 commi 1 e 2 sono soggetti, a titolo di penale, ad una quota aggiuntiva calcolata sulle somme dovute, nella misura pari a quella del saggio dell'interesse legale in vigore alla data della scadenza del termine e, se effettuati dopo il 31 dicembre dell'anno di riferimento, ad una ulteriore quota aggiuntiva pari al 10%.
4. A seguito di presentazione degli atti giustificativi della regolarizzazione della morosità, il Consiglio regionale o interregionale, con atto deliberativo da adottarsi non oltre 45 gg. dalla data di presentazione, prende atto della intervenuta cessazione della morosità e revoca formalmente la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.
5. Le spese sostenute dal Consiglio regionale o interregionale a causa e correlate al mancato versamento sono a carico dell'iscritto moroso.